



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE	Zitella Tiziano
SETTORE	Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e viabilità - Politiche turistiche
UFFICIO	Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e viabilità - Politiche turistiche

Ordinanza Dirigenziale N. Reg 284 del 14/07/2021

**Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE AREA PEDONALE 2021
FRAZIONE SAN PELINO CON CHIUSURA AL TRANSITO.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto di Giunta Comunale n. 113 del 13/07/2021 è stata approvata la delimitazione dell'area pedonale nella frazione San Pelino, con le seguenti prescrizioni:

1) dal 18 luglio al 5 Settembre 2021, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 giorni feriali e dalle dalle ore 16:00 alle ore 1:00 nei giorni festivi, nel tratto di Corso Italia compreso tra l'incrocio di Via Maiella e l'incrocio di Via Gran Sasso;

2) Di esonerare parzialmente per i divieto di transito:

a) previo rilascio di apposita autorizzazione, veicoli che necessitano di essere ricoverati all'interno di autorimessa con ingresso in una delle strade soggette ad area pedonale. Il permesso è rilasciato per il solo transito, al fine di raggiungere le private autorimesse con divieto di sosta e fermata sulla strada.

b) veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza;

c) veicoli, anche privati, durante le fasi di svolgimento di un'attività di lavoro per conto del Comune di Avezzano, ovvero di organizzazione di manifestazioni di piazza sotto l'egida del Comune con attestazione dell'ufficio responsabile e/o delibera di approvazione (es. organizzatori e addetti a spettacoli e/o cerimonie e/o iniziative e/o attività comunque programmate in piazza o nelle strade adiacenti, cura del verde pubblico, raccolta animali morti, trasporti per conto dei servizi sociali, raccolta e trasporto rifiuti, derattizzazioni, lotta a mosche e zanzare, ecc.);

d) veicoli specificamente attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica (es. automarket, ecc.), di operatori commerciali regolarmente titolari di autorizzazione di posteggio e/o di concessione di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area pedonale;

e) veicoli che espongono permessi in ogni caso rilasciati dal Comune di Avezzano, nonché i veicoli comunque autorizzati, sia per iscritto sia verbalmente dal personale della Polizia Locale di Avezzano anche a norma dell'art. 43, comma 5, del codice della strada.

Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e viabilità - Politiche turistiche
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e viabilità - Politiche turistiche

Ordinanza n. **284** del **14/07/2021**



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

3) Di stabilire e precisare, che le categorie parzialmente esonerate di cui all'articolo precedente dovranno effettuare, all'interno dell'area pedonale, soltanto gli spostamenti strettamente necessari per le attività da compiersi, nonché per la salita e la discesa delle persone, nonché per esigenze di brevissima durata, adottando nel contempo ogni cautela per salvaguardare la sicurezza della circolazione e, in particolare, l'incolumità dei pedoni.

4) Di dare atto che, in caso di particolari e gravi situazioni atmosferiche e/o in presenza di particolari eventi, l'efficacia dell'area pedonale potrà essere temporaneamente o totalmente sospesa direttamente con decisione resa verbalmente dai competenti organi di governo e di gestione dell'Amministrazione (Sindaco, Comandante del Corpo polizia Locale). Conseguentemente, saranno impartite le dovute disposizioni a tutto il personale in servizio.

5) Di dare atto che a tutela della predetta area e per garantire il livello di sicurezza saranno collocate idonee barriere conformemente a quanto prescritto dai piani di sicurezza, garantendo un percorso di accesso ai mezzi di soccorso, nonché per facilitare l'attività della polizia locale, in specie quella preventiva delle violazioni per accesso abusivo.

6) di stabilire che gli eventi e le attività all'interno dell'area pedonale dovranno rispettare rigorosamente le vigenti norme di sicurezza e distanziamento per l'emergenza COVID 19;

RITENUTO PERTANTO, necessario adottare l'ordinanza di modifica della circolazione stradale in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 13/07/2021 di istituzione dell'area pedonale;

VISTO il Codice delle Strada approvato con D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

VISTO il D.M. 10/07/2002;

VISTI gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;

ORDINA

1) di istituire l'isola pedonale **dal 18 luglio al 5 Settembre 2021**, dalle ore 18:00 alle ore 1:00 giorni feriali e dalle dalle ore 16:00 alle ore 1:00 nei giorni festivi, nella frazione di San Pelino, nel tratto di Corso Italia compreso tra l'incrocio di Via Maiella e l'incrocio di Via Gran Sasso;

2) di istituire nella fascia oraria di vigenza della zona pedonale il divieto di sosta con rimozione nel tratto di strada chiuso al transito;

Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e viabilità - Politiche turistiche
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e viabilità - Politiche turistiche

Ordinanza n. **284** del **14/07/2021**



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

3) di esonerare parzialmente per i divieto di transito:

a) previo rilascio di apposita autorizzazione, veicoli che necessitano di essere ricoverati all'interno di autorimessa con ingresso in una delle strade soggette ad area pedonale. Il permesso è rilasciato per il solo transito, al fine di raggiungere le private autorimesse con divieto di sosta e fermata sulla strada.

b) veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza;

c) veicoli, anche privati, durante le fasi di svolgimento di un'attività di lavoro per conto del Comune di Avezzano, ovvero di organizzazione di manifestazioni di piazza sotto l'egida del Comune con attestazione dell'ufficio responsabile e/o delibera di approvazione (es. organizzatori e addetti a spettacoli e/o cerimonie e/o iniziative e/o attività comunque programmate in piazza o nelle strade adiacenti, cura del verde pubblico, raccolta animali morti, trasporti per conto dei servizi sociali, raccolta e trasporto rifiuti, derattizzazioni, lotta a mosche e zanzare, ecc.);

d) veicoli specificamente attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica (es. automarket, ecc.), di operatori commerciali regolarmente titolari di autorizzazione di posteggio e/o di concessione di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area pedonale;

e) veicoli che espongono permessi in ogni caso rilasciati dal Comune di Avezzano, nonché i veicoli comunque autorizzati, sia per iscritto sia verbalmente dal personale della Polizia Locale di Avezzano anche a norma dell'art. 43, comma 5, del codice della strada.

3) Di stabilire e precisare, che le categorie parzialmente esonerate di cui all'articolo precedente dovranno effettuare, all'interno dell'area pedonale, soltanto gli spostamenti strettamente necessari per le attività da compiersi, nonché per la salita e la discesa delle persone, nonché per esigenze di brevissima durata, adottando nel contempo ogni cautela per salvaguardare la sicurezza della circolazione e, in particolare, l'incolumità dei pedoni.

4) Di dare atto che, in caso di particolari e gravi situazioni atmosferiche e/o in presenza di particolari eventi, l'efficacia dell'area pedonale potrà essere temporaneamente o totalmente sospesa direttamente con decisione resa verbalmente dai competenti organi di governo e di gestione dell'Amministrazione (Sindaco, Comandante del Corpo polizia Locale). Conseguentemente, saranno impartite le dovute disposizioni a tutto il personale in servizio.

5) Di dare atto che a tutela della predetta area e per garantire il livello di sicurezza saranno collocate idonee barriere conformemente a quanto prescritto dai piani di sicurezza, garantendo un percorso di accesso ai mezzi di soccorso, nonché per facilitare l'attività della polizia locale, in specie quella preventiva delle violazioni per accesso abusivo.

6) di stabilire che gli eventi e le attività all'interno dell'area pedonale dovranno rispettare rigorosamente le vigenti norme di sicurezza e distanziamento per l'emergenza COVID 19;

Di trasmettere la seguente ordinanza alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente atto sul portale del Comune di Avezzano "Area trasparenza atti";



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Le prescrizioni di cui sopra verranno rese nota mediante l'installazione della segnaletica stradale conforme al vigente codice della strada.

A V V E R T E

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Avezzano, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Tiziano Zitella

Avezzano li, 14/07/2021